

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alle riscossione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/87 della Commissione<sup>(5)</sup> prevede il rimborso, in certi casi, di una restituzione calcolata in base ai quantitativi figuranti nell'allegato dello stesso regolamento; che per taluni prodotti l'incidenza finanziaria che implica l'impiego di tali quantitativi può essere eccessiva; che è pertanto opportuno modificare l'allegato;

considerando che occorre modificare l'allegato di cui trattasi anche per adeguarsi alla nuova nomenclatura combinata;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2185/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Su domanda dell'interessato da presentare entro il 1° ottobre 1988, esso si applica ai prodotti immessi in libera pratica a decorrere dal 24 luglio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

(5) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 20.